
ALBERTI - UBINI - CASTAGNETTI - MAGGI

Dottori Commercialisti Associati

ASSOCIATI:

GIOVANNI ALBERTI

*Professore Ordinario di Economia
Aziendale in quiescenza
dottore commercialista - revisore legale*

CLAUDIO UBINI

dottore commercialista - revisore legale

ALBERTO CASTAGNETTI

dottore commercialista - revisore legale

RITA MAGGI

dottore commercialista - revisore legale

PIAZZA CITTADELLA 6

37122 VERONA

TELEFONO: 045/597825-8000933

TELEFAX: 045/8010330

E-MAIL: info@albertiassociati.com

PEC: studioalbertiassociati@legalmail.it

www.albertiassociati.com

COLLABORATORI:

LAURA CORDIOLI

dottore commercialista – revisore legale

MARIA TERESA COLOMBARI

dottore commercialista - revisione legale

MAURO MINGHINI

dottore commercialista – revisore legale

ANDREA FERLITO

dottore commercialista - revisore legale

SARA ZORZO

dottore in economia

MARIA VITTORIA MARCONI

dottore in economia

Verona, 26 febbraio 2026

Spettabili

CLIENTI DELLO STUDIO

LORO INDIRIZZI

NOTA INFORMATIVA N. 17/2026

Regime IVA degli imballaggi “a rendere”

Ricordiamo che la disciplina IVA delle cessioni di imballaggi varia a seconda che sia stata o meno pattuita la resa degli stessi (risposta interpello n. 76/E/2025; ris. n. 10/E/2002), ovvero:

- per gli imballaggi ceduti senza pattuirne la resa, l'operazione si configura come accessoria alla cessione della merce;
- per gli imballaggi ceduti pattuendo il rimborso alla resa, l'operazione si configura come una operazione autonoma e l'importo degli imballaggi non concorre alla formazione della base imponibile IVA della merce ceduta ex art. 15 n. 4 del DPR n. 633/72, a condizione che sia stata espressamente pattuita la resa.

Per quanto attiene agli imballaggi “a rendere”, solitamente il cedente chiede al cessionario il versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale, che deve essere esposta distintamente in fattura anche se esclusa dalla base imponibile ex art. 15, co. 1 n. 4 DPR 633/72. Il rimborso della cauzione alla restituzione dell'imballaggio è altresì una operazione esclusa da IVA ex art. 2 co. 3 lett. a) DPR 633/72.

Nell'ipotesi in cui, in presenza di patto di resa, la restituzione non avvenga entro il termine stabilito, l'imballaggio deve considerarsi autonomamente ceduto e soggetto ad IVA. In tali casi, il cedente deve determinare il valore dell'imballaggio non reso ed emettere una fattura per ciascuna cessione di imballaggi non restituiti. In alternativa, è possibile emettere una fattura riepilogativa ai sensi del DM 11.08.75 entro il 31 gennaio di ciascun anno, per tutti gli imballaggi non restituiti nel corso dell'anno solare precedente, anche se da clienti diversi.

In caso di mancata resa, qualora sia stata corrisposta una cauzione, il relativo importo assume natura di corrispettivo, così che sulla stessa deve essere applicata l'imposta. In caso di mancata restituzione, la regolarizzazione può avvenire:

- emettendo nota di variazione ex art. 26 co. 1 del DPR n. 633/72; se il prezzo dell'imballaggio è superiore all'importo della cauzione, il cessionario è tenuto a versare la differenza e la relativa imposta;
- emettendo fattura riepilogativa.

Per quanto attiene all'emissione della fattura riepilogativa, è stato chiarito dall'Agenzia delle Entrate che può essere emessa un'autofattura con codice "*TD27 – Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa*" indicando i dati anagrafici del cedente anche nel blocco del cessionario, annotando gli estremi del DM 11.08.75 nel campo "*causale*".

La disciplina semplificativa prevista dal DM 11.08.75 **non è applicabile agli imballaggi costituiti da bancali in legno (pallet)**, la cui cessione è soggetta a meccanismo di reverse charge ex art. 74 co. 7 DPR 633/72 (Risposta ad interpello n. 76/2025).

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, nel mentre ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Studio

Alberti Ubini Castagnetti Maggi